

**COPIA**

**COMUNE DI TRAMBILENO**  
**PROVINCIA DI TRENTO**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 3**  
del Consiglio Comunale

**OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.) -  
APPROVAZIONE ALIQUOTE, DEDUZIONI E  
DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2023.**

L'anno duemilaventitre addì VENTOTTO del mese di MARZO alle ore 19.10 previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Regionale sull'Ordinamento dei Comuni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

- 1 PATONER Maurizio - Sindaco
- 2 COMPER Andrea
- 3 COMPER Marco
- 4 CANDIOLI Massimo
- 5 DEBIASI Manuela
- 6 GASPERINI Loris
- 7 BISOFFI Lisa
- 8 MARCOLINI Morena
- 9 PREZZI Tomas
- 10 PERNIGO Andrea
- 11 PETROLLI Renzo
- 12 SALVETTI Andrea
- 13 SOPRANI Carlo Alberto
- 14 TILOTTA Luigi
- 15 TRENTINI Giuseppe

ASSENTE	
giustificato	ingiustificato
x	
x	
x	
x	

Assiste il Segretario Comunale reggente dott. Silverio Cosentino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor PATONER MAURIZIO nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 3 dell'ordine del giorno

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 dd. 28 marzo 2023

**OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.) - APPROVAZIONE ALIQUOTE, DEDUZIONI E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2023.**

Relazione:

- La legge provinciale 30 dicembre 2014 n. 14, ai sensi dell'art. 80 comma 2 dello Statuto speciale di autonomia, ha introdotto l'IM.I.S. in sostituzione delle componenti I.MU.P. e TA.S.I. della IUC (Imposta Unica Comunale), e ha trovato applicazione dall'1/1/2015.
- Il comma 1 dell'articolo 8 della L.P. 14/2014 prevede che ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione il Comune determini, anche disgiuntamente e per singole fattispecie, ai sensi degli articoli 5 e 6 della stessa legge provinciale, le aliquote, le deduzioni, le detrazioni e i valori delle aree fabbricabili. In caso di mancata adozione della relativa deliberazione, si applica l'articolo 1 comma 169 della legge n. 296 del 2006.
- L'art. 8 comma 3 della L.P. 14/2014 prevede che: *“Fatto salvo quanto previsto in materia dalla L.P. 36/1993, le deliberazioni in materia di IM.I.S. sono adottate prima dell'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario coincidente con il periodo d'imposta cui esse si riferiscono”*. Le deliberazioni adottate dopo l'approvazione del bilancio di previsione si applicano dal periodo d'imposta successivo.
- Uno degli elementi di maggiore novità dell'IM.I.S. rispetto all'I.C.I. ed all'I.MU.P. è costituito dalla modifica dell'articolazione delle aliquote. Il concetto di “immobile” come individuato in modo innovativo consente una articolazione delle aliquote molto più ampia rispetto ai previgenti tributi locali immobiliari, ed estende in modo molto significativo la potestà impositiva del Comune, consentendogli scelte autonome più mirate rispetto alla configurazione del proprio territorio. Questa più ampia autonomia impositiva si completa con la “forbice” di valori minimi e massimi nell'ambito della quale i Comuni possono modificare le aliquote standard. Il range è particolarmente ampio, fino al punto di consentire l'esenzione (per azzeramento dell'aliquota) dell'imposta anche per singole tipologie di immobili.

Con propria deliberazione n. 15 del 06.04.2018 e ss.mm., il Consiglio comunale di TRAMBILENO ha approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta immobiliare semplice IMIS.

Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 dd. 28.03.2023 è stato modificato il Regolamento per la disciplina dell'IMIS;

Le aliquote applicate nell'anno d'imposta 2022 sono state le seguenti:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONI E D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale e assimilati e pertinenze e assimilati (residenti in RSA), escluse categorie A1, A8 e A9	0,00%		
Abitazione principale e assimilati e pertinenze, CATEGORIE A1, A8 E A9	0,35%	€ 260,88	
Altri fabbricati ad uso abitativo e le relative pertinenze	0,926%		

Fabbricati abitativi e pertinenze in comodato a parenti in linea retta di 1° grado	0,46%		
Fabbricati destinati e utilizzati a scuole paritarie	0,00%		
Fabbricati in categoria catastale C1, C3, D2, A10	0,55%		
Fabbricati ad uso non abitativo per le categorie catastali D/1 (con rendita superiore a 75.000 euro)	1.31%		
Fabbricati ad uso non abitativo per le categorie catastali D1 (con rendita uguale o inferiore a 75.000 euro)	1,31%		
Fabbricati ad uso non abitativo per le categorie catastali D/7 (con rendita superiore a 50.000 euro)	1,203%		
Fabbricati ad uso non abitativo per le categorie catastali D/7 (con rendita uguale o inferiore a 50.000 euro)	1,203%		
Fabbricati ad uso non abitativo per le categorie catastali D/3, D/4, D/6, D8 (con rendita superiore a 50.000 euro) e D9	0,79%		
Fabbricati ad uso non abitativo per le categorie catastali D8 (con rendita uguale o inferiore a 50.000 euro)	0,55%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola (con rendita uguale o minore a 25.000 euro)	0,0%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola (con rendita superiore a 25.000 euro)	0,1%		€ 1.500,00
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale	0,0%		
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,926%		

La legge provinciale 28 dicembre 2020 n. 16 (Legge di stabilità provinciale 2021) è intervenuta sugli articoli 5, 7, 8 e 14 della L.P. 14/2014 confermando per il 2021 quanto previsto nei precedenti anni di imposta ed in particolare le aliquote standard che risultano pertanto essere le seguenti:

- 0,55% per i fabbricati inclusi nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2;
- 0,55% per i fabbricati inclusi nella categoria catastale D1 la cui rendita catastale è uguale o inferiore ad € 75.000,00=;
- 0,55% per i fabbricati inclusi nelle categorie catastali D7 e D8 la cui rendita catastale è uguale o inferiore ad € 50.000,00=;

- 0,00% per i fabbricati strumentali all'attività agricola di cui all'articolo 5 comma 2 lettera f) la cui rendita catastale è uguale o inferiore ad € 25.000,00=;
- 0,79% per i fabbricati inclusi nelle categorie catastali D1 la cui rendita catastale è superiore ad € 75.000,00=, D3, D4, D6, D7 la cui rendita catastale è superiore ad € 50.000,00=, D8 la cui rendita catastale è superiore ad € 50.000,00=, D9;
- 0,1% per i fabbricati strumentali all'attività agricola diversi da quelli di cui alla precedente lettera d), e quindi con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=. Per i medesimi fabbricati la deduzione della rendita catastale di cui a combinato disposto degli articoli 5 comma 6 lettera d) e 14 comma 6 è confermata in € 1.500,00=;
- 0,35% per le abitazioni principali iscritte nella categoria catastali A1, A8 ed A9. Per i medesimi fabbricati la detrazione di cui all'articolo 5 comma 6 lettera a) è stabilita, per ciascun Comune, nella misura di cui all'Allegato A) come modificato da ultimo con la deliberazione n. 72 dd. 26 gennaio 2018 della Giunta Provinciale;
- 0,00% per i fabbricati destinati ed utilizzati come "scuola paritaria" di cui all'articolo 5 comma 2 lettera f-bis);
- 0,00% per i fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale;
- 0,895% per tutti gli altri fabbricati (tranne le abitazioni principali, fattispecie assimilate e relative pertinenze appartenenti a categorie catastali diverse da quelle della lettera g), per le quali l'aliquota è pari allo 0,00%);
- 0,895% per le aree edificabili e le fattispecie assimilate.

Il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2023 ha confermato anche per il 2023 le agevolazioni IM.I.S. stabilite negli esercizi precedenti con la previsione dei relativi trasferimenti compensativi.

Come sopra già evidenziato, il Comune può modificare le suddette aliquote nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 5, 6 e 14 della L.P. 14/2014 ed in particolare:

- può diminuire l'aliquota per l'abitazione principale fino ad azzerarla, ma non aumentarla.
- per i fabbricati strumentali all'attività agricola può variarla tra lo 0% e lo 0,2%.
- per tutti gli altri immobili può fissarla tra lo 0% e l'1,31%.

Con riferimento ai fabbricati strumentali all'attività agricola la disciplina fissa anche una deduzione applicabile alla rendita catastale non rivalutata pari a € 1.500,00 che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta.

Per l'anno di imposta 2023 si ritiene di modificare alcune aliquote già fissate al fine di garantire al Comune entrate tributarie sufficienti per la copertura delle spese correnti legate ai servizi pubblici erogati dallo stesso a favore dei cittadini.

Il quadro delle aliquote IMIS 2023 risulta quindi essere il seguente:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZION E D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale e assimilati e pertinenze e assimilati (residenti in RSA), escluse categorie A1, A8 e A9	0,00%		
Abitazione principale e assimilati e pertinenze, CATEGORIE A1, A8 E A9	0,35%	€ 260,88	

Altri fabbricati ad uso abitativo e le relative pertinenze	1,03%		
Fabbricati abitativi e pertinenze in comodato a parenti in linea retta di 1° grado con contratto di comodato registrato	0,35%		
Fabbricati destinati e utilizzati a scuole paritarie	0,00%		
Fabbricati in categoria catastale C1, C3, D2, A10	0,55%		
Fabbricati ad uso non abitativo per le categorie catastali D/1 (con rendita superiore a 75.000 euro)	1.31%		
Fabbricati ad uso non abitativo per le categorie catastali D1 (con rendita uguale o inferiore a 75.000 euro)	1,31%		
Fabbricati ad uso non abitativo per le categorie catastali D/7 (con rendita superiore a 50.000 euro)	1,203%		
Fabbricati ad uso non abitativo per le categorie catastali D/7 (con rendita uguale o inferiore a 50.000 euro)	1,203%		
Fabbricati ad uso non abitativo per le categorie catastali D/3, D/4, D/6, D8 (con rendita superiore a 50.000 euro) e D9	0,79%		
Fabbricati ad uso non abitativo per le categorie catastali D8 (con rendita uguale o inferiore a 50.000 euro)	0,55%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola (con rendita uguale o minore a 25.000 euro)	0,0%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola (con rendita superiore a 25.000 euro)	0,1%		€ 1.500,00
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale	0,0%		
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,926%		

L'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 49, terzo comma, lettera i), del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

A norma dell'art. 12, comma 3, lettere d) della L.P. 14/2014, trovano applicazione anche tutte le norme statali in materia di pubblicità legale e conoscitiva. Ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito con L. 214/2011 come modificato dell'art. 15-bis, comma 1, lett. a), del D.L. 30/06/2019 n. 34 (convertito con L. 58/2019), a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Il comma 15-bis del medesimo art. 13, dispone inoltre che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

A norma dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, convertito con L. 214/2011, a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, esclusivamente in via telematica.

Tanto premesso,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 che detta disposizioni in materia tributaria;

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m.;

Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento contabile e finanziario degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L e s.m.;

Visto lo Statuto comunale;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione – resi ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2:

- parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del Responsabile del Servizio tributi sovracomunale;
- parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario;

Con voti favorevoli n. 10 contrari n. 0 ed astenuti n. 1 su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge,

### **DELIBERA**

1. di approvare, per quanto esposto nella premessa, le aliquote IM.I.S. per l'anno 2023 come di seguito:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
-----------------------	----------	-------------------------	---------------------------

Abitazione principale e assimilati e pertinenze e assimilati (residenti in RSA), escluse categorie A1, A8 e A9	0,00%		
Abitazione principale e assimilati e pertinenze, CATEGORIE A1, A8 E A9	0,35%	€ 260,88	
Altri fabbricati ad uso abitativo e le relative pertinenze	1,03%		
Fabbricati abitativi e pertinenze in comodato a parenti in linea retta di 1° grado con contratto di comodato registrato	0,35%		
Fabbricati destinati e utilizzati a scuole paritarie	0,00%		
Fabbricati in categoria catastale C1, C3, D2, A10	0,55%		
Fabbricati ad uso non abitativo per le categorie catastali D/1 (con rendita superiore a 75.000 euro)	1,31%		
Fabbricati ad uso non abitativo per le categorie catastali D1 (con rendita uguale o inferiore a 75.000 euro)	1,31%		
Fabbricati ad uso non abitativo per le categorie catastali D/7 (con rendita superiore a 50.000 euro)	1,203%		
Fabbricati ad uso non abitativo per le categorie catastali D/7 (con rendita uguale o inferiore a 50.000 euro)	1,203%		
Fabbricati ad uso non abitativo per le categorie catastali D/3, D/4, D/6, D8 (con rendita superiore a 50.000 euro) e D9	0,79%		
Fabbricati ad uso non abitativo per le categorie catastali D8 (con rendita uguale o inferiore a 50.000 euro)	0,55%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola (con rendita uguale o minore a 25.000 euro)	0,0%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola (con rendita superiore a 25.000 euro)	0,1%		€ 1.500,00
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale	0,0%		
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,926%		

2. di dare atto che le aliquote e le detrazioni trovano decorrenza dal 1° gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1 comma 169 della L. 27 dicembre 2006, n. 296;

3. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di legge e al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice (IMIS);
4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi e secondo le modalità (in via esclusivamente telematica) di cui dell'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche e integrazioni.
5. di dichiarare la presente deliberazione eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.
6. *Si evidenzia, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30/11/1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:*
  - a) ricorso amministrativo alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
  - b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della Legge 6.12.1971, n. 1034;
  - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

\*\*\*\*\*

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto

**f.to IL SINDACO**  
Maurizio Patoner

**f.to IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE**  
dott. Silverio Cosentino

---

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 29.03.2023 al 08.04.2023

Trambileno li, 29 marzo 2023

**f.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
REGGENTE**  
dott. Silverio Cosentino

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Trambileno li, 29 marzo 2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
dott. Silverio Cosentino

---

Deliberazione divenuta esecutiva ai sensi ex Art. 183 comma 3 del codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018.

**f.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
REGGENTE**  
dott. Silverio Cosentino